



AGENZIA DELLE ENTRATE
VARESE
ALLEGATO A ALIATTO
DATA 8 DIC. 2012
AL N° 6133 SERIE 30

STATUTO

CICLOCITTA' (Associazione di Promozione Sociale)

REPUBBLICA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
Marta Assunta BERTUCCI

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione culturale denominata **CICLOCITTÀ**. L'associazione è costituita in conformità al dettato della L. 383/2000: pertanto a seguito dell'iscrizione nel Registro dell'Associazione sezione F acquisisce la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Varese. Mediante delibera, il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia. L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, e svolge attività di utilità sociale a favore dei soci o di terzi. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza, sobrietà e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa. La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia, nonviolenza e la sua struttura è democratica. L'associazione non ha fini di lucro.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4

L'associazione ha i seguenti scopi:

- 1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto, semplice, economico, sobrio ed ecologico;
- 2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta e lo sviluppo della mobilità sostenibile;
- 3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni;
- 4) avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore;
- 5) promuovere l'uso della bicicletta nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio ed, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; per realizzare tali finalità organizza manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta, in proprio o promuovendone l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci; studia, pubblica o realizza percorsi ed itinerari cicloturisti; promuove ogni altra iniziativa utile a tal fine;
- 6) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti.

L'Associazione potrà stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati qualora se ne presentasse la necessità per il raggiungimento degli scopi sociali. Rifacendosi ai principi di cui all'art. 3, la

stessa coopera con tutti coloro che operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e tra i popoli, nei più svariati campi della vita culturale e sociale.

Articolo 5

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, a European Cyclists' Federation (ECF).

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione si avvale dell'apporto prevalente e determinante dei soci.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori o di chi ne esercita la tutela; non godono del diritto di voto in Assemblea che viene esercitato dal genitore o da chi ne fa le veci. Il numero dei soci è illimitato.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e l'ammissione si perfeziona mediante il versamento della quota sociale e la consegna della tessera associativa (salvo quanto disposto dall'art.11).

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare soci onorari per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione; essi acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all'accettazione della loro nomina.

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona.

Articolo 7

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta (numero massimo di deleghe: due), per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere Assembleari. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni e ai controlli stabiliti dalle leggi e dallo statuto; hanno inoltre diritto di partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione e di eleggere e di essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi al regolamento interno dell'associazione. L'attività prestata dai soci è prevalentemente a titolo gratuito; in caso di particolare necessità e sempre per il raggiungimento degli scopi

associativi, può essere loro affidato un incarico professionale o altro incarico, retribuito, su delibera del consiglio direttivo.

Articolo 8

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) morte del socio;
- b) recesso, che ha effetto immediato;
- c) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 15 febbraio, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- d) esclusione disposta dal Consiglio Direttivo, per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi e per comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante esclusione del socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Quanto sopra descritto opera solamente in assenza del collegio dei probiviri competente in materia di controversie inerenti al rapporto associativo tra i soci e gli organi dell'associazione.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

TITOLO IV - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il collegio dei Probiviri, qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea
- e) il Revisore dei conti, qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di due anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 10

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di marzo per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e dare le linee programmatiche all'associazione.

Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, devono essere membri del Consiglio Direttivo e sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

L'Assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima, con comunicazione tramite lettera circolare, oppure posta elettronica, inviata 15 giorni prima.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo due deleghe per socio.

L'Assemblea, prima di iniziare, deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'associazione. Esso ha il compito di:

- a) leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea;
- b) accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
- c) mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;
- d) curare che venga rispettato l'ordine del giorno;
- e) controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;
- f) dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione; in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. Ad esso si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Tale verbale resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla eventuale rivista dell'associazione, oppure tramite posta elettronica. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste dall'art. 18 del presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 8;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è costituito in numero dispari, da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri, scelti tra i soci dall'Assemblea generale e resta in carica 2 anni.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, i rimanenti dovranno convocare l'Assemblea per procedere a nuove elezioni.

Il Consiglio, ove delegato dall'Assemblea, nella riunione immediatamente successiva alla nomina designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni sei mesi, tramite affissione in Sede, oppure tramite invio di posta elettronica, della convocazione e dell'ordine del giorno, almeno 7 giorni prima.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione

delle delibere programmatiche Assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione. Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice-presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario; le cariche di tesoriere e segretario sono compatibili (sommabili) tra loro e, ciascuna di esse, con quella di vice-presidente;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 8.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti.

Articolo 12

Il Presidente ha la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri ed è nominato ogni due anni dall'Assemblea ordinaria. Tutte le eventuali controversie, inerenti al rapporto associativo, tra i soci e gli organi dell'associazione sono devolute al collegio medesimo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8.

Articolo 14

Il Revisore dei conti, scelto anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili, viene eletto dall'Assemblea dei soci e resta in carica 2 anni.

Il Revisore dei conti:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisore dei Conti.

Articolo 15

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale dell'avviso di convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 16

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- beni di ogni specie acquistati dall'Associazione, sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dalle seguenti entrate:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 17

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione, elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Articolo 18

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Eventuali modifiche dello stesso, dovranno essere deliberate dall'Assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti, convocata secondo le modalità e con le medesime norme riportate all'art.10.

Articolo 19

Lo scioglimento motivato dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività e sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale. E' fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo agli Associati.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Il Consiglio viene autorizzato ad apportare allo Statuto tutte le modifiche richieste dalle autorità competenti per l'iscrizione dell'Associazione ad Albi o registri pubblici. Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L. R. 1/2008, al Codice Civile e al D. Lgs. n° 460 del 1997 e loro successive variazioni.

